

Scut.



5408/2012

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice del Tribunale di S. Maria C. V. in composizione monocratica dott.ssa Rosa B. Cristofano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 9.10.2012 la seguente

SENTENZA

Sentenza

nella causa iscritta al n. 1714/2008 R.G. promossa da:

DI CICCIO NAZARIO elettivamente domiciliato in Caserta alla via Ferrarecce 55/A presso lo studio dell'avv.to A. Maietta che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

CONTRO

AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA, (già ASL CE 2) in persona del legale rappresentante, rapp.to e difeso dall'avv.to A. Chiosi congiuntamente e disgiuntamente all'avv.to P. D'Onofrio, giusta procura a margine della memoria difensiva e provvedimento autorizzativo, elett.te dom.to in Caserta alla via Unità Italiana 28 c/o presso la sede dell'ASL CE

CONVENUTA

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente indicato in epigrafe con ricorso depositato in data 14.2.2008 ha chiesto all'adito Giudice del Lavoro: a) *voglia, accertata l'illegittimità del provvedimento prot. 7493 del 16/04/2007 e dei provvedimenti dallo stesso discendenti e consequenziali, dichiararne la nullità o disporre l'annullamento e/o la disapplicazione e/o comunque voglia disattenderne gli effetti, con accertamento dell'inesistenza di una posizione debitoria del ricorrente nei confronti dell'ASL CASERTA, già ASL CE/2, in persona del legale rapp.te pro tempore, sedente alla via Unità Italiana n. 28 di Caserta, in merito alle somme dalla stessa erogate quale retribuzione per il periodo dal 03/03/2006 al 31/03/2007;*

b) *voglia condannare ASL CASERTA, già ASL CE2, in persona del legale rapp.te pro tempore, sedente alla via Unità Italiana n. 28 di Caserta, alla corresponsione della retribuzione tabellare per un dirigente medico di 1° livello così come prevista dal C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria vigente pro*

tempore per il periodo di illegittima sospensione dal 01/01/2004 fino alla riattivazione, somme da quantificarsi in corso di causa e/o in separato giudizio" ;.

c) condannare la convenuta 'ASL CE/2,alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione...

Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'ASL CE che contestava diffusamente la fondatezza dell'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto.

La causa, istruita con produzioni documentali, sulle conclusioni trascritte in atti, all'udienza del 9.10.2012 veniva discussa come da verbale e decisa come da separato dispositivo letto in udienza.

Pregiudizialmente il Tribunale rileva che, sebbene la presente controversia sia stata iscritta a ruolo in data antecedente all'entrata in vigore della novella di cui alla L. 18/6/2009 n. 69, in forza della norma di diritto transitorio dettata dall'art. 58 comma 2 L. 69/2009, il contenuto necessario della presente sentenza è quello previsto dall'art. 132 c.p.c. nel testo modificato dall'art. 45 L. 69/2009.

Nel merito la domanda va accolta.

Il *punctum dolens* della dedotta vicenda processuale attiene alla legittimità o meno del comportamento dell'ASL convenuta che con provvedimento prot. N. 7493 del 16.4.2007 e successivi ha proceduto prima alla sospensione e poi al recupero delle retribuzioni asserite come percepite in maniera indebite dal ricorrente nel periodo dal 3.3.2006 al 31.3.2007 nonché alla debenza o meno delle somme maturate e non erogate dall'1.1.2004 e sino al licenziamento.

Assume l'ASL resistente che il provvedimento di sospensione della retribuzione era dipeso dal superamento del periodo di comporto previsto dal CCNL di categoria sicchè per tale ragione veniva irrogato al ricorrente anche il licenziamento in data 7.8.2008.

In altri termini il thema decidendum si incentra sulla addebitabilità dello stato patologico - cui conseguì il superamento del periodo di comporto - al comportamento persecutorio dell'ASL resistente - evidentemente nella corretta prospettiva di irrilevanza - ai fini del computo del predetto periodo - delle patologie che trovino la loro genesi nella violazione dello specifico obbligo del datore di lavoro di tutelare la integrità psico-fisica del lavoratore (art. 2087 c.c.) ed nel più generale dovere che su di lui incombe di rispetto della persona del lavoratore (art. 41 Cost. c. 2).

Appare opportuno brevemente delineare i principi in materia quali previsti dalla legge ed applicati dalla giurisprudenza.

L'art. 2110 c.c. disciplina le ipotesi (infortunio, malattia, gravidanza, etc.) di sospensione del rapporto di lavoro ossia le ipotesi in cui il lavoratore per un tempo determinato dalla legge, dal contratto collettivo o dagli usi è esonerato dall' eseguire la prestazione lavorativa per il verificarsi dell' evento previsto che incide sulla capacità di lavoro ma viene garantito allo stesso la normale

Sentenza

retribuzione. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la fattispecie di recesso del datore di lavoro, per l'ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore, tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilità), si inquadra nello schema previsto, ed è soggetta alle regole dettate dall'art. 2110 cod. civ., che prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, con la conseguenza che, in dipendenza di tale specialità e del contenuto derogatorio delle suddette regole, il datore di lavoro, da un lato, non può unilateralmente recedere o, comunque, far cessare il rapporto di lavoro prima del superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (cosiddetto periodo di comportamento), predeterminato per legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi, oppure, in difetto di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa, e, dall'altro, che il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che non è all'uopo necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo né della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, né della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse, senza che ne risultino violati disposizioni o principi costituzionali.

Sentenza

La S. C. ha tuttavia puntualizzato che le assenze del lavoratore per malattia non giustificano, il recesso del datore di lavoro ove l'infermità sia comunque imputabile a responsabilità dello stesso datore di lavoro, in dipendenza della nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro, che egli abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza o di specifiche norme, incombendo, peraltro, sul lavoratore l'onere di provare il collegamento causale fra la malattia e il carattere morbigeno delle mansioni espletate. (v. Cass n. 5413/2003, Cass. n. 17780/2005).

Nella fattispecie in esame incontestato il superamento del periodo di comportamento, si osserva che le risultanze documentali comprovano in modo chiaro ed inequivocabile che l'istante a causa di un continuato comportamento vessatorio posto in essere dall'ASL dal 2001 al giugno 2008, ha sviluppato una patologia psichiatrica sostanziatasi nel corso del 2002 in un disturbo dell'adattamento e poi via via aggravatasi fino a giungere ad un disturbo dell'adattamento post-traumatico da stress grave.

Tale convincimento trova conferma:

1) nella pronuncia emessa dal Decidente n. 6039/2010, passata in cosa giudicata, ove sotto il profilo del mobbing (ancorchè in relazione a fatti verificatisi fino al dicembre 2002), si accertava che : *“ la vicenda lavorativa del ricorrente ha assunto nell'ambito del processo una valenza sufficiente per poter inquadrare la situazione dedotta nell'ambito del cosiddetto mobbing; ed infatti , l'esame complessivo del comportamento tenuto dal datore nei confronti del ricorrente porta a ritenere che lo stesso sia addirittura espressione di un comportamento mobbizzante:*



.....In definitiva, dalla lettura complessiva dei comportamenti denunciati in ricorso emerge con chiarezza l'intento persecutorio del datore nei confronti del ricorrente ed appare evidente come la decisione di renderlo inoperoso si commenti da sola e dimostri in pieno la finalità persecutoria dell'Azienda resistente nei confronti del Di Cicco; ne consegue che la condotta datoriale integra senza alcun dubbio il denunciato mobbing.

Sotto il profilo del danno biologico poi si stabiliva che ".....per il persistere delle condizioni di costrittività organizzativasi è sviluppato un complesso sintomatologicoche ben si attaglia alla diagnosi di "disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti" che a distanza di circa un anno dal mese di febbraio 2001 si è stabilizzato in forma cronica limitandone, sia per l'inattività che per la labilità psico-emotiva, l'attività lavorativa in camera operatoria senza alcuna ripercussione negativa sulla specifica attività ortopedica in reparto ed al pronto soccorso_..... Tale evento biologico si sostanzia in una lesione della salute quantificata dai consulenti nella misura del 20% **Sentenza**

2) nelle risultanze peritali svolte dal CTU dr. C. Buccelli (v. doc. allegata in atti) in cui il consulente esaminando l'intera vicenda lavorativa dell'istante fino al giugno del 2008, ha concluso affermando che " ... in relazione alla sintomatologia e ai dati raccolti durante l'osservazione clinica possiamo affermare che il sig. Di Cicco Nazario è affetto da Disturbo Post-traumatico da Stress cronico di grado grave sviluppatosi in seguito alla stress traumatico vissuto in relazione alla propria vicenda lavorativa (pag. 52-53)... "l' esplorazione psichiatrica condotta ha escluso una franca presenza di un disturbo di personalità, tanto più con spunti interpretativi, sicchè non può allo stato (come del resto anche in passato stante la permanenza nel tempo della personalità e delle possibili variazioni) confermarsi l'orientamento diagnostico espresso nel certificato medico della dott.ssa Del Giudice del 4/2/03 l'attore è invece affetto da un disturbo post-traumatico da stress, sempre in base alla complessa esplorazione specialistica praticata in occasione dei presenti accertamenti, la quale collima perfettamente con numerose, ripetute analoghe espressioni diagnostiche. Per vero fino all 'incirca al settembre 2003 i certificati medici relativi allo stato psichico dell'attore attestavano un disturbo cronico dell'adattamento, ma il successivo viraggio diagnostico verso il D.P. T.S non rappresenta alcuna contraddizione, in quanto è ben noto in psichiatria la possibilità di evoluzione nel tempo di un disturbo cronico di adattamento in una più consistente forma di D.P. T.S, categorialmente... .. può dirsi inoltre che il D.P. TS. del p..... risulta di rilevante entità, in quanto classificabile in una forma grave..... la condotta dell 'A.SL. CE2 ha realizzato di fatto una situazione di mobbing, dovendo riconoscersi che la vicenda lavorativa dell'attore così come si è evoluta nel tempo risponde ai criteri clinici e circostanziali per poter affermare un tal genere di evento realizzato da una condotta costrittiva. Il disturbo cronico dell'adattamento prima e il D.P. T.S. dopo rappresentano le espressioni cliniche delle alterazioni psitiche indotte dal mobbing"



3) nella certificazione medica agli atti di fonte pubblica e riportata nella stessa CTU del dott. Buccelli del 17.8.2008 ai seguenti punti: 2-11-12-13-14-16-17-18-20-22-28-48-49-50-51-52-56-57-58-59-62-63-65-67-69-71-72-73-75-78-80-81-82-84-85-86-87-92-93-98;

4) nonché nelle relazioni svolte dai CTU dr Suppa in data 7.8.2003 e dr. Pappone del 6.10.2003 nei procedimenti penali (v. all. n. 263 e 264 in prod. ricorrente).

Tali risultanze processuali comprovano che l'eziologia della patologia che ha poi costretto l'istante a ripetuti periodi di malattia è esclusivamente addebitabile al comportamento vessatorio posto in essere dalla resistente con la conseguenza che, in applicazione dei principi prima esposti in punto di diritto, non sono computabili ai fini del periodo di comporta le assenze per malattia che trovino la loro genesi nella violazione dello specifico obbligo del datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore. Come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza, nel caso di accertamento di comportamenti mobbizzanti la responsabilità del datore rileva non tanto ai sensi dell'art. 2043 c.c. quanto piuttosto ex art. 2087 c.c. che attribuisce al datore di lavoro l'obbligo di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del proprio dipendente.

Sentenza

Ne consegue che non può considerarsi indebito il pagamento delle retribuzioni corrisposte per il periodo dal 3.3.2006 al 31.3.2007; l'ASL è pertanto tenuta alla corresponsione, in favore del ricorrente, della retribuzione tabellare per un dirigente medico di 1° livello così come prevista dal C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria vigente pro tempore per il periodo di illegittima sospensione dal 01/01/2004 e fino al licenziamento, somme da quantificarsi in separato giudizio come da espressa riserva contenuta nel ricorso e ribadita nelle note difensive.

Le spese di lite seguono la soccombenza a carico della convenuta e si liquidano come da successivo dispositivo, ivi tenutosi conto dell'attività defensionale svolta, del grado dell'autorità adita e del valore della controversia.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da Di Cicco Nazario con ricorso del 14.2.2008 contro Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rapp.te p.t. ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda, così provvede:

- 1) dichiara l'illegittimità del provvedimento prot. 7493 del 16/04/2007 e dei provvedimenti dallo stesso discendenti che, per effetto, annulla;
- 2) accerta l'inesistenza di una posizione debitoria del ricorrente nei confronti dell'ASL in merito alle somme dalla stessa erogate quale retribuzione per il periodo dal 03/03/2006 al 31/03/2007;

3) condanna l' Azienda Sanitaria Locale di Caserta alla corresponsione, in favore del ricorrente, della retribuzione tabellare prevista per un dirigente medico di 1° livello dal C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria vigente pro tempore per il periodo di illegittima sospensione dal 01/01/2004 e fino al licenziamento, somme da quantificarsi in separato giudizio;

4) condanna l'Azienda convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1900,00 oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione.

Così deciso in S. Maria C. V. li 9.10.2012

Il Giudice del lavoro **Sentenza**

Dott.ssa Rosa B. Cristofano

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonio PUGLIESE

TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.
SEZIONE LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi, 11 OTT. 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonio PUGLIESE

E' copia conforme all'originale
S. Maria C.V. 12.11.2011